

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1247

**DGR 447/2015 - art. 10 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i.. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche**

**OGGETTO:** DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i.. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all’area sanitaria - non mediche.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25.05.2023 n. 234 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;
- l’Atto di organizzazione n. G15822 del 27.11.2023 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l’Atto di organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**VISTI:**

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*.”;

**VISTI** inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “*Adozione in via definitiva del piano di rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019*”;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “*Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento*”;
- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “*Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020*”;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03, nel disciplinare le attività sanitarie soggette al rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio, disponeva che “*Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche*”;
- in considerazione dei dubbi interpretativi sull'applicazione delle disposizioni in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria con procedure e criteri distinti tra ambulatori e studi medici e odontoiatrici, con DGR n. 447 del 09/09/2015 recante “*Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*”, l'amministrazione regionale ha approvato, tra l'altro:
  1. il documento che disciplina “*Le tipologie di studi e strutture non soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria*”;
  2. l'elenco delle discipline mediche e delle relative prestazioni considerate a minore invasività;
  3. la modulistica relativa alla “*Comunicazione inizio attività*” per l'esercizio dell'attività medica presso studi;
- con medesimo provvedimento è stato disposto che “*il mancato invio della comunicazione di inizio attività all'Azienda USL competente per territorio, poiché non consente l'individuazione della struttura, delle attività in essa esercitate e la loro assoggettabilità o meno al regime autorizzativo, costituisce violazione alle disposizioni della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive*

*modificazioni, e a quelle di cui al presente provvedimento e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 4/2003”;*

- con L.r. n. 14 del 11 agosto 2021 è stato introdotto il co. 2bis all'art. 4 della L.r. n. 4/03, che ha disposto: “*Lo svolgimento dell'attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria non ricompresa all'interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetto a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali”;*
- per ultimo, l'art. 6, co. 1, lett. a), n. 2 della L.r. n. 15 del 8/08/2025 ha introdotto, l'art. 10bis alla L.r. n. 4/03 che, al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute dei cittadini, ha disposto, per tutte le attività sanitarie previste dall'art. 4 co. 2bis “*l'obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività*”. La violazione di tale obbligo di esposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 12 comma 2ter, applicabile pertanto anche agli studi professionali sanitari non medici;

**VISTA** la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 concernente: “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

**RILEVATO** che:

- la DGR n. 447/2015, in quanto antecedente la riforma introdotta con la Legge n. 3/2018, ha disciplinato le sole attività degli studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria e non tutte le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche;
- in carenza di specifici riferimenti normativi, per le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche, sono state ritenute applicabili, in prima istanza, le disposizioni in ordine alla “*comunicazione inizio attività*” di cui alla richiamata DGR n. 447/2015;

**TENUTO CONTO** che, anche a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 10 bis della L.r. n. 4/03:

- i competenti uffici regionali hanno avviato, su richiesta, un'interlocuzione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha sottolineato le difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 447/2015 anche alle attività prestate da professionisti rientranti nell'area delle professioni sanitarie – non mediche;
- sono stati avviati approfondimenti normativi al riguardo della disciplina della “*Comunicazione di inizio attività*” sul territorio nazionale, rilevando che alcune Regioni non prevedono una normativa specifica per l'apertura di studi professionali – non medici; altre Regioni, nei propri ordinamenti, hanno disciplinato in maniera specifica la comunicazione di inizio attività per prestazioni di tipo sanitario ma non medico, dando atto di una complessità organizzativa e di una tipologia di prestazioni erogate che non comporta, di fatto, i medesimi rischi sotto il profilo igienico-sanitario rispetto alle prestazioni di tipo medico;

**PRECISATO** che:

- lo studio è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (Art. 2229 Codice Civile);
- quanto definito con il presente provvedimento non si riferisce alle attività ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) della L.r. n. 4/03 e s.m.i., per le quali è previsto il rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio e la presenza di un Direttore Sanitario;

**RITENUTO**, pertanto, di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività di cui all'art. 4, co. 2bis della L.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:

1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all'interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della "Comunicazione di inizio attività" di ciascun professionista;
2. ogni professionista operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a "Comunicazione di inizio attività". Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
4. per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;

**PRESO ATTO** che:

- con nota prot. n. 1047129 del 23/10/2025 l'amministrazione regionale ha convocato gli Ordini Professionali delle Professioni sanitarie non mediche al fine di condividere le "nuove disposizioni in ordine alla comunicazione di inizio attività per le professioni appartenenti all'area sanitaria - non mediche, disciplinate ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03";
- alla riunione, tenutasi presso la Regione Lazio il 27 ottobre 2025 hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Ordini;
  - Ordine degli Psicologi del Lazio;
  - Ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Latina, Rieti, Roma e Viterbo)
  - Ordine Provinciale Professioni Infermieristiche (Latina, Rieti, Roma e Viterbo)
  - Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista del Lazio
  - Ordine dei Biologi di Lazio e Abruzzo
  - Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia;
- i Rappresentanti degli Ordini sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni al riguardo del provvedimento di riordino della disciplina della "Comunicazione di inizio attività" in corso di adozione da parte dell'amministrazione regionale;
- le osservazioni pervenute via mail hanno riguardato le seguenti tematiche:
  1. soggetto designato a presenziare all'eventuale controllo effettuato dalla ASL territorialmente competente;
  2. precisazioni in ordine ai collaboratori dello Studio;
  3. soggetto designato all'invio della "Comunicazione di inizio attività" in caso di STP-Società tra Professionisti;

**RITENUTO** di fornire le seguenti precisazioni con riferimento alle osservazioni pervenute all'amministrazione regionale:

1. rispetto alla prima osservazione, il soggetto designato a presenziare al controllo dovrà essere il titolare dello Studio o un suo delegato, comunque in grado di assicurare la conoscenza e le competenze necessarie sulle questioni attinenti alla sicurezza, alla qualità e all'organizzazione dell'attività, in possesso di specifica delega;
2. rispetto alla seconda osservazione, per collaboratori, ai sensi della DGR n. 447/2015, si intendono i soggetti che possono affiancare il prestatore d'opera intellettuale (titolare del rapporto) e agiscono sotto la sua direzione e responsabilità, la cui presenza nella struttura non modifica la natura dello studio medico privato. Differiscono dai professionisti saltuari per i quali è previsto un apposito Registro e che agiscono in autonomia nella prestazione d'opera;
3. rispetto alla terza osservazione, in caso di gestione dello studio da parte di una STP o Studio Associato, la “comunicazione di inizio attività” dovrà essere compilata dal rappresentante legale della STP o dello Studio Associato, come individuato nell'atto costitutivo della stessa, che compila il modello a nome della società indicando nell'apposito spazio i soci professionisti;

**CONSIDERATO** che:

- al fine di agevolare la ricezione delle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività dei professionisti sanitari non medici, gli uffici regionali hanno ritenuto di avvalersi della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
- l'accesso alla piattaforma da parte del singolo professionista o del legale rappresentante della STP/Studio Associato è consentito tramite SPID o CIE e prevede una procedura guidata di compilazione della Comunicazione;
- la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, l.r. 4/03;

**PRECISATO** che:

- le attività di vigilanza e controllo in ordine alle professioni sanitarie esercitate ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis della l.r. n. 4/03 e s.m.i. rimane affidata alle ASL territorialmente competenti;
- al fine di agevolare la presentazione delle comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività dei professionisti sanitari non medici ed in un'ottica di semplificazione amministrativa, la piattaforma informatica <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” è resa disponibile alle ASL territorialmente competenti, ai fini degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 4/03 e s.m.i. e previo rilascio delle credenziali di accesso;
- con cadenza trimestrale, la competente Area regionale provvederà comunque alla trasmissione alle ASL territorialmente competenti del riepilogo delle Comunicazioni di inizio attività pervenute in modalità telematica, al fine di monitorare tipologia delle istanze pervenute;

**RILEVATO** che attraverso la piattaforma informatica regionale denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” i professionisti assolvono agli adempimenti previsti dalla l.r. n. 4/03 e s.m.i. con un'unica comunicazione, in un'ottica di semplificazione e trasparenza amministrativa;

**RITENUTO:**

- di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alla “*Comunicazione di inizio attività*” di cui all'art. 4, co. 2bis della L.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:

1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all'interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di ciascun professionista/legale rappresentante;
  2. ogni professionista/studio associato/STP operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”. Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
  3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
  4. per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;
- di stabilire che:
- 1) il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato per le professioni sanitarie – non mediche, ai fini della presentazione della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività*”, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (data di efficacia), dovrà avvalersi obbligatoriamente della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, registrandosi attraverso le credenziali SPID o CIE e compilando tutti i campi richiesti ed allegando la documentazione prevista;
  - 2) la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, L.R. 4/03;
  - 3) dalla data di efficacia del presente provvedimento, eventuali variazioni o cessazioni dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
  - 4) dalla data di efficacia del presente provvedimento, le Comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

## DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di fornire le seguenti specifiche indicazioni, ad integrazione della DGR n. 447/2015, in ordine alla “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di cui all’art. 4, co. 2bis della l.r. n. 4/03, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti in Ordini Professionali che erogano prestazioni presso Studi, in relazione alla peculiarità delle prestazioni erogate:
  1. negli Studi professionali singoli, associati o STP - Società tra Professionisti la rotazione all’interno delle singole stanze potrà avvenire solo tra professionisti che svolgono la medesima attività, fermo restando la regolarità amministrativa per l’uso degli spazi e l’invio della “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di ciascun professionista/legale rappresentante;
  2. ogni professionista/studio associato/STP operante all’interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”. Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l’orario d’inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista;
  3. qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all’interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall’ art. 12 comma 2ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza;
  4. per la particolarità dell’attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie- non mediche, potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata;
- di stabilire che:
  1. il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato per le professioni sanitarie – non mediche, ai fini della presentazione della *Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*, a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento (data di efficacia), dovrà avvalersi obbligatoriamente della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> - sezione dedicata denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, registrandosi attraverso le credenziali SPID o CIE e compilando tutti i campi richiesti ed allegando la documentazione prevista;
  2. la domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all’art. 10 bis, L.R. 4/03;

Dalla data di efficacia del presente provvedimento, eventuali variazioni o cessazioni dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”.

Dalla data di efficacia del presente provvedimento, tutte le Comunicazioni di inizio/variazione/cessazione di attività trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”, saranno ritenute irricevibili e archiviate senza ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale, con cadenza trimestrale, provvederà alla trasmissione alle ASL territorialmente competenti del riepilogo delle “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” pervenute in modalità telematica.

Restano salve le disposizioni di cui alla DGR n. 447/2015 ove non in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento.

La Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)